

## L'INTERVENTO



Un conto è giudicare persone o situazioni con eccessiva facilità e scarsa cognizione di causa e un altro è esprimere la propria opinione. Il fatidico preambolo 'secondo me' lascia intendere che non vogliamo essere categorici pensando di avere la verità in tasca. La persona intelligente cerca di difendere la sua posizione fintanto che qualcun altro non dimostri il contrario. Una mente ricettiva si mantiene tollerante e curiosa di sentire punti di vista alternativi. Nello stesso tempo non si lascia condizionare facilmente perché pensa da sola e ha il coraggio di esternare le sue perplessità.

Delitto e castigo, uno dei più celebri romanzi di Fedor Dostoevskij, contiene un interes-

# "Cogito ergo sum"

sante aforisma in merito: "Non c'è al mondo nulla di più difficile della franchezza e nulla di più facile dell'adulazione" (Parte VI, IV - pag. 586). Dire come stanno veramente le cose è garanzia di un impegno disinteressato e nel contempo di amore per la verità. Il messaggio impopolare raramente è ben visto dai più ma sappiamo dalla storia quanti crimini sono stati commessi in nome della maggioranza. Se vogliamo considerarci originali dobbiamo evitare di cadere vittima di quel grigio e amorfo qualunquismo che è l'adulazione. La demagogia, le lodi esagerate tese ad incensare per compiacenza persone da cui aspiriamo un riscontro, sono di una viltà che fanno venire i conati di vomito. La falsa propaganda per circuire e sfruttare la fiducia della gente è un fenomeno diffuso perché è preferibile alla schiettezza. A volte è solo la paura di offendere la sensibilità della persona, anche se agiamo francamente per il suo bene. Eppure siamo oggettivamente consapevoli che i sentimenti sinceri e profondi possono scaturire solo dalla lealtà.

L'assurdità più evidente e direi

ridicola sta nel fatto che amiamo circondarci di adulatori, in gran parte in odore di falsità, piuttosto che apprezzare coloro che, animati da un giusto motivo, ci criticano. Nei film o nei libri ci piacciono i personaggi che eroicamente manifestano l'audacia e proviamo ribrezzo per i meschini. Nella realtà si capovolge tutto come se quando si è coinvolti in prima persona la percezione venga alterata per misera vanagloria. Come spesso accade la mente mente costantemente, usando un gioco di parole. La logica conseguenza è che perdiamo la bussola: manchiamo di individualità, della capacità di avere idee proprie. Un'iperbole contenuta ancora nell'opera citata di Dostoevskij è straordinaria! "Mentire alla propria maniera è quasi meglio che dire una verità che appartiene ad altri; nel primo caso, tu sei una persona, ma nel secondo sei solo un pappagallo! (Parte III, I - pag. 250) Per quanto possa sembrare inammissibile, sarebbe quasi meglio un bugiardo che uno privo di convinzioni personali. In altre parole il consiglio è questo: di la tua anche se non sta né in cielo né in terra, pur-

ché sia farina del tuo sacco!

La paura di sbagliare, di essere oggetto di scherno o di essere fraintesi, disabilita la singolare modalità di interpretare la vita di cui ognuno di noi è dotato. Tutti vogliamo essere speciali e forse non ci crederete ma lo siamo davvero! Soltanto che ad arte spegniamo quella scintilla che ci rende unici ed irripetibili rinnegando sé stessi più o meno inconsciamente. La sconfitta si legge sui volti di chi ha rinunciato per sempre a esprimere il suo parere.

Cartesio secoli fa espresse in sintesi una verità utile a rimediare queste prese di posizione negative e passive: "cogito ergo sum" (penso dunque sono). La locuzione latina esalta la figura dell'uomo consapevole di esistere. Smettere di ragionare, come si dice, con la nostra testa, ha come effetto una drastica riduzione di autostima. Si comincia a credere che di quello che pensiamo noi non interessa a nessuno. Luigi Pirandello esamina questo nella sua opera omnia Uno, nessuno, centomila dove si assiste inermi alla distruzione dell'io. Proprio quello che non deve accadere perché altrimenti

si corre il rischio di lasciare il campo libero a un relativismo dissolvante.

Quando siamo schiacciati dal peso degli eventi e lo scoraggiamento è dietro l'angolo, si tende a gettare la spugna proprio come un pugile allo stremo delle forze. Per uscire da un tunnel è fondamentale intravedere almeno una luce per quanto distante. Il segreto tutto sommato è semplice anche se non di facile attuazione: scovare il lato positivo della faccenda. "Pensa agli incatenati che in un primo momento portano malamente pesi ed impedimenti alle gambe, poi, quando si sono proposti non di indignarsene, ma di sopportarli, la necessità insegna loro a subirli con forza, l'abitudine con facilità. Troverai in qualunque tipo di vita passatempi e sollievi e piaceri, se vorrai stimare leggeri i mali piuttosto che renderli odiosi" (10,1).

Per smorzare i toni iniziali di una situazione disperata, si deve farsene una ragione. Se non ci sono alternative, l'unica attitudine da assumere è "mi piego ma non mi spezzo" (Jean de La Fontaine).

Claudio Pasetto

## Dalla parte dei consumatori

# L'accertamento troppo "veloce" e' nullo

È illegittimo l'accertamento troppo "veloce".

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con la sentenza n.416/04/13 del 24/05/2013 (sentenza liberamente visibile su [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it) - Sez. Documenti), ha stabilito che "l'art.12, comma 7, della legge n.212 del 27/07/2000 - ossia lo Statuto dei Diritti del Contribuente - prevede che, a seguito del rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici finanziari ... tale termine è finalizzato a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'amministrazione prima che questa emetta l'avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine determina l'illegittimi-

tà dell'accertamento".

I giudici di Lecce, inoltre, nella medesima sentenza riconoscono una portata generale delle predette disposizioni laddove specificano che "... la regola dettata dalla citata norma con riferimento espresso all'avviso di accertamento vale anche per tutti gli atti ad esso equiparabili, come appunto l'atto di contestazione" (il caso in oggetto riguardava, infatti, un atto di contestazione di violazione a seguito di un processo verbale per una presunta mancata emissione di uno scontrino fiscale). Tale pronuncia assume ancora più importanza se si considera la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.18184 del 29/07/2013, la quale sulla stessa linea ribadisce l'illegittimità dell'accertamento non rispettoso del termine di sessanta giorni innanzitutto perché in palese contrasto con le norme dello

Statuto dei diritti del Contribuente che hanno una forza particolare e non possono essere trascurate.

La Suprema Corte, infatti, chiarisce che "Anche se è consolidato il principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria ... tuttavia alla specifica <<clausola rafforzativa>> di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come principi generali dell'ordinamento tributario non può non essere attribuito un preciso valore normativo".

In pratica, le norme dello Statuto assumono una forza particolare poiché rappresentano la diretta espressione di principi tutelati dalla Costituzione, come quello di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) oppure quello di capacità contribu-

tiva (art. 53 Cost.), e quindi in definitiva costituiscono le fondamenta dello Stato di diritto (si vedano le sentenze Cass. n.24217/2008, n.3559/2009, n.25197/2009, n.6627/2013).

Alla luce di ciò, si ritiene che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano voluto riconoscere non solo l'importanza del rispetto dei sessanta giorni per l'emissione dell'accertamento ma anche di tutte quelle altre norme previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente come ad esempio in tema di notifica degli atti tributari (l'art. 6 prevede che "l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati") oppure in merito alla necessaria motivazione degli stessi (art. 7).

D'altronde, chiarisce ancora la Suprema Corte che la "sanzione" della invalidità dell'atto a seguito del

mancato rispetto dello Statuto "... pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce ... in una divergenza dal modello normativo (ossia dallo Statuto dei Diritti del Contribuente) di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve ...". Ci si augura, dunque, che questa autorevole pronuncia delle Sezioni Unite possa giustamente portare ad una maggiore autorevolezza dello Statuto dei Diritti del Contribuente, fino ad oggi troppo poco considerato sia dall'Amministrazione finanziaria che dallo stesso legislatore.

Avv. Matteo Sances  
[www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it)